

**Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i.**

**tra**

il **Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design**, C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Mellano, nato a Cuneo, il 24 agosto 1963, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 ed autorizzato alla stipula del presente accordo dal Vice Rettore per la Ricerca in data \_\_\_\_\_; (nel seguito indicato come "Politecnico"),

**e**

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia,1 – 20124 Milano, C.F.8050050154, P.IVA 12874720159, nella persona del Direttore pro tempore della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Dott. Giovanni Bocchieri, a ciò autorizzato con Deliberazione n. .... del ... (a seguire anche Regione),

congiuntamente anche indicati come le “Parti”;

**Premesso che**

- a. il Politecnico è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- c. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, *“Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”*;
- d. all'interno del Politecnico di Torino, il Centro Interdipartimentale *FULL*, The Future Urban Legacy Lab garantisce il necessario approfondimento accademico e scientifico sulle tematiche di rilievo nel settore dell'edilizia scolastica svolgendo attività di analisi e studio all'interno del Lab che presenta competenze specifiche in materia;
- e. la Legge 11 gennaio 1996, n.23, che all'articolo 7 prevede la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica basata su livelli regionali, diretta ad accertare la consistenza, lo stato di conservazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, nonché quale strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;

- f. la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” ed in particolare l’art. 7 bis, che fa riferimento all’Anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, quale strumento di supporto all’attività di programmazione degli interventi di edilizia scolastica;
- g. Regione Lombardia sulla base dei disposti normativi e dell’implementazione della nuova piattaforma dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica ARES 2.0 rilasciata nel settembre 2020 dal Ministero dell’Istruzione a tutte le Regioni, intende avviare un’azione di conoscenza del patrimonio di edilizia scolastica del territorio lombardo per potere meglio definire metodi e strumenti per la programmazione degli interventi;

#### **Visto**

- a. lo Statuto di Regione Lombardia, Legge Regionale Statutaria 1/2008, ed in particolare l’articolo 2 “Elementi qualificativi della regione” e l’Articolo 10 “Ricerca ed Innovazione” che evidenziano come Regione Lombardia, attraverso la propria azione, promuova lo sviluppo territoriale e riconosca il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell’innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi;
- b. l’articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall’articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### **Considerato che**

- a. il Politecnico può garantire il necessario approfondimento accademico e scientifico su tematiche di rilievo in materia di rapporto tra scuole e territorio;
- b. Regione Lombardia, attraverso il coinvolgimento del Centro Interdipartimentale *FULL* nelle proprie attività istituzionali ed amministrative può garantire un punto di vista privilegiato per l’analisi e lo studio di policy nell’ambito dell’edilizia scolastica;
- c. le Parti concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente allo sviluppo di un progetto volto alla realizzazione di un percorso di analisi sui dati dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica per una messa a fuoco del rapporto tra scuola e territorio, una diffusione delle conoscenze e delle innovazioni in materia presso gli enti locali e l’individuazione di principi ispiratori per la programmazione;
- d. per favorire l’eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d’interesse condiviso, il Politecnico e Regione Lombardia intendono avviare una collaborazione, sia in attività di ricerca che di didattica, nell’ambito dell’Ingegneria e dell’Architettura, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l’efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;

- e. che la cooperazione fra il Politecnico di Torino e in particolare il Dipartimento di Architettura e Design e Regione Lombardia – DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione , può essere proficuamente sviluppata sulla base di un Accordo di collaborazione, quale strumento idoneo ad evidenziare il rapporto istituzionale che viene ad instaurarsi tra le Parti il cui contenuto si sostanzia nella esecuzione comune delle attività di progetto di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato tecnico - Progetto *“Percorso di analisi sui dati dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica per una messa a fuoco del rapporto tra scuola e territorio, una diffusione delle conoscenze e delle innovazioni in materia presso gli enti locali e l'individuazione di principi ispiratori per la programmazione”*;
- f. per le attività di progetto il Politecnico di Torino, Centro Interdipartimentale FULL, The Future Urban Legacy Lab, e Regione Lombardia - DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione mettono a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, potendo così rendere disponibili, ponendole in sinergia, competenze complesse specialistiche; il Politecnico, e in particolare il centro Interdipartimentale FULL the Future Urban Legacy Lab, possiede un'elevata esperienza nella produzione di studi e ricerche scientifiche relativamente a tematiche inerenti l'analisi dei patrimoni immobiliari e nello specifico l'analisi e interpretazione dei dati spaziali inerenti il patrimonio scolastico

**Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico e Regione Lombardia, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Finalità dell'Accordo**

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nel settore connesso al rapporto tra Territorio e Scuola, con particolare riguardo a:
  - A. **Elaborare una visione d'insieme dell'edilizia scolastica** della Regione Lombardia e individuare strategie di intervento sul patrimonio regionale attraverso l'analisi ed interpretazione dei dati dell'Anagrafe Regione Edilizia Scolastica di Regione Lombardia (ARES).
  - B. **Sistematizzare la conoscenza sul patrimonio scolastico** di Regione Lombardia. Attraverso la messa a sistema di dati e informazioni raccolte nell'ARES.
  - C. **Supportare Regione Lombardia nella pianificazione strategica in materia di edilizia scolastica.** Il progetto nasce per favorire la maturazione di decisioni pubbliche ispirate dalla

considerazione delle informazioni disponibili sugli edifici delle scuole. Attraverso l'elaborazione di materiale istruttorio, i risultati del progetto si propongono di supportare gli enti territoriali nelle azioni di individuazione di priorità di intervento sul patrimonio di edilizia scolastica; pianificazione strategica a scala regionale e definizione di linee guida regionali di intervento sugli edifici delle scuole.

**D. Contribuire alla diffusione di una cultura della rigenerazione del patrimonio di edilizia scolastica.** Obiettivo del progetto di ricerca è inoltre supportare Regione Lombardia nella disseminazione dei risultati della ricerca sul territorio regionale per favorire il trasferimento di conoscenza, nonché la discussione e lo scambio con enti e attori locali coinvolti nei processi di trasformazione.

3. Le Parti in tale ottica concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una collaborazione nella ricerca scientifica e nella didattica all'interno delle aree soprarichiamate e volte a diffondere la "cultura della ricerca" a beneficio della collettività.
4. Le Parti si impegnano pertanto a realizzare le attività di cui di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato tecnico - Progetto "Percorso di analisi sui dati dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica per una messa a fuoco del rapporto tra scuola e territorio, una diffusione delle conoscenze e delle innovazioni in materia presso gli enti locali e l'individuazione di principi ispiratori per la programmazione";

## **Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione**

1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di ricerca tecnico-scientifica di cui all'art. 1,
2. Le Parti concordano altresì di regolare il reciproco scambio di informazioni, conoscenze e competenze specialistiche al fine di indagare il rapporto tra Territorio e Scuola ed:
  - a. In particolare, il Centro Interdipartimentale *FULL* per il Politecnico di Torino si impegna a: indagare la consistenza architettonica e la distribuzione territoriale degli edifici scolastici, individuare le potenzialità e le priorità di intervento sul patrimonio di edilizia scolastica della Regione Lombardia, supportare la Regione nella pianificazione e nella comunicazione e disseminazione;
  - b. la Regione Lombardia si impegna a: fornire un fondamentale supporto tecnico per l'accesso e la trasmissione al Politecnico delle banche dati ARES; in particolare la Regione Lombardia può garantire l'effettivo accesso ai dati presenti presso l'ARES. attraverso le operazioni di selezione, scarico dei dati –laddove necessario –, normalizzazione e adeguamento tecnico - informatico; curare i rapporti con i diversi organismi ove sono collocate altre banche dati;
  - c. in considerazione del fatto che la Fondazione Agnelli ha recentemente realizzato un Rapporto di

ricerca sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia (ed. Laterza, 2020) e gestito a Torino il processo di riqualificazione di due scuole, con il coinvolgimento attivo delle comunità scolastiche (progetto "Torino fa scuola"), il Centro Interdipartimentale *FULL* per il Politecnico di Torino individua nella stessa Fondazione Agnelli l'interlocutore con il quale condividere alcuni tratti del percorso oggetto del presente accordo. La Fondazione Agnelli sarà quindi coinvolta nelle analisi statistiche dei dati di fonte ARES, nella redazione di note di ricerca, nell'organizzazione di eventi da realizzarsi sul territorio o da remoto. Gli apporti scientifici e organizzativi della Fondazione Agnelli saranno sempre forniti a titolo gratuito e non daranno quindi luogo a rimborsi ai sensi del presente accordo. La Fondazione Agnelli designa allo scopo come responsabile della collaborazione con il Politecnico il Dott. Andrea Gavosto.

3. Le Parti si impegnano ad individuare azioni comuni nell'organizzazione di eventi istituzionali (Convegni, seminari, giornate di studio, ecc.) di promozione della cultura scientifico-tecnologica e delle tematiche oggetto del presente accordo, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze a beneficio della collettività, della ricerca scientifica e della formazione.
4. Durante lo svolgimento delle attività è prevista la redazione di:
  - a. report redatti congiuntamente, destinati ad illustrare le attività svolte per assolvere alle finalità generali e condivise;
  - b. report tecnici sviluppati autonomamente dalle Parti, dedicati ad illustrare nel dettaglio aspetti di ordine metodologico, risultati, ecc.

Per una descrizione dettagliata delle attività e i particolari operativi si rimanda all'Allegato A;

### **Articolo 3 - Responsabili dell'Accordo**

1. Il Politecnico designa quali responsabili del presente accordo e propri referenti per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso il Prof. Matteo Robiglio;
2. La Regione Lombardia designa quale responsabile dell'accordo e proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione dello stesso il Dott. Arch. Francesco Bargiggia Dirigente della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

### **Articolo 4 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca**

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri laboratori collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei

regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

#### **Articolo 5 - Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture**

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

#### **Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

#### **Articolo 7 - Titolarità dei risultati**

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
2. Le Parti potranno utilizzare i risultati delle ricerche, dandosi adeguata comunicazione preventiva tra loro, in via esemplificativa e non esaustiva, per pubblicazioni, azioni divulgative e di formazione.

3. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno le modalità di gestione e tutela di tali risultati.

#### **Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

#### **Articolo 9 – Rimborso a parziale copertura dei costi**

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, di regola non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse in termini di effettivo e reale corrispettivo, data l'esistenza di comuni interessi tra le parti.
2. Dato il carattere prevalentemente scientifico delle attività e considerato che l'impegno della Regione Lombardia è di tipo sostanzialmente ricognitivo e di collaborazione tecnica, anche di carattere tecnico-amministrativo, è previsto che Regione Lombardia contribuisca nei confronti del Politecnico di Torino al ristoro dei costi sostenuti, costituenti il necessario finanziamento e la compartecipazione agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, per un importo complessivo di € 20.000 per la durata dell'Accordo, che verrà corrisposto in due soluzioni annuali a presentazione di un rendiconto delle spese sostenute.

#### **Articolo 10 - Durata**

1. Il presente Accordo ha durata di due anni a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi un mese dalla data di ricezione della comunicazione.

#### **Articolo 11 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
  - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
  - c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
  - d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
  - e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
  - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
  - c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
  - d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
  - e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.



## **Articolo 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

## **Articolo 13 - Legge applicabile e Controversie**

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

## **Articolo 14 - Firma digitale e Registrazione**

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07/08/1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 3, comma 1 e art. 55, comma 2 del D. Lgs. 346/90, e dell'art. 1 comma 353 della Legge 266/2005. La registrazione avverrà a cura del Politecnico di Torino.
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del Politecnico di Torino, che provvederà all'assolvimento in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.

## **PER IL POLITECNICO**

Il Direttore del Dipartimento di Architettura e Design

Prof. Paolo MELLANO

---

## **PER LA REGIONE LOMBARDIA**

Il DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione

Dott. Giovanni Bocchieri

---

Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 2 (Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione) 5 (Copertura assicurativa), 7 (Titolarità dei risultati), 8 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 9 (Rimborso parziale a copertura dei costi)), 10 (Durata), 11 (Riservatezza), 12 (Trattamento dei dati personali) e 13 (Legge applicabile e Controversie).

#### **PER IL POLITECNICO**

Il Direttore del Dipartimento di Architettura e Design

Prof. Paolo MELLANO

---

#### **PER LA REGIONE LOMBARDIA**

Il DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione

Dott. Giovanni Bocchieri

---

## **ALLEGATO A)**

### **ALLEGATO TECNICO**

**ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E S.M.I.  
TRA LA REGIONE LOMBARDIA**

**E**

**IL POLITECNICO DI TORINO – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN**

**PROGETTO – PERCORSO DI ANALISI SUI DATI DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA PER UNA MESSA A FUOCO DEL RAPPORTO TRA SCUOLA E TERRITORIO, UNA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE INNOVAZIONI IN MATERIA PRESSO GLI ENTI LOCALI E L'INDIVIDUAZIONE DI PRINCIPI ISPIRATORI PER LA PROGRAMMAZIONE**

#### **1. Il contesto della ricerca**

Il Future *Urban Legacy* Lab del Politecnico di Torino (*FULL*) ha maturato esperienze sul terreno dell'edilizia scolastica, che costituiscono la necessaria premessa per un dialogo anche con la Regione Lombardia.

In collaborazione con Fondazione Agnelli ha recentemente prodotto un repertorio di idee progettuali (denominato "Fare spazio") basato su una analisi quantitativa e su una riclassificazione tipologica delle scuole piemontesi: un insieme di suggerimenti di edilizia leggera, anche per aiutare le scuole a ripartire in maggiore sicurezza.

#### **2. Obiettivi della ricerca**

L'Anagrafe Regione Edilizia Scolastica di Regione Lombardia (ARES) costituisce una base di conoscenza necessaria per elaborare una visione d'insieme dell'edilizia scolastica e individuare strategie di intervento sul patrimonio regionale.

Il presente progetto si pone quindi i seguenti obiettivi strategici:

##### **1) Sistematizzare la conoscenza sul patrimonio scolastico di Regione Lombardia.**

Attraverso la messa a sistema di dati e informazioni raccolte nell'ARES, *FULL* propone di indagare la consistenza architettonica e la distribuzione territoriale degli edifici scolastici. Questo tipo di analisi costituisce la base per esplorare il potenziale di trasformazione del patrimonio oggetto di studio.

## **2) Supportare Regione Lombardia nella pianificazione strategica in materia di edilizia scolastica.**

Il progetto nasce per favorire la maturazione di decisioni pubbliche ispirate dalla considerazione delle informazioni disponibili sugli edifici delle scuole. Attraverso l'elaborazione di materiale istruttorio, i risultati del progetto si propongono di supportare gli enti territoriali nelle azioni di:

- individuazione di priorità di intervento sul patrimonio di edilizia scolastica;
- pianificazione strategica a scala regionale e definizione di linee guida regionali di intervento sugli edifici delle scuole.

## **3) Contribuire alla diffusione di una cultura della rigenerazione del patrimonio di edilizia scolastica.**

Obiettivo del progetto di ricerca è inoltre supportare Regione Lombardia nella disseminazione dei risultati della ricerca sul territorio regionale per favorire il trasferimento di conoscenza, nonché la discussione e lo scambio con enti e attori locali coinvolti nei processi di trasformazione.

## **3. Approccio Metodologico**

L'approccio metodologico proposto opera su due scale:

- **analisi territoriali:** analisi quantitative e misurazioni a scala regionale permettono di contestualizzare il patrimonio di edilizia scolastica, e descrivere, tramite proiezioni e indicatori sintetici, le relative potenzialità in relazione con la geografia in evoluzione della Regione Lombardia;
- **analisi sulla consistenza del patrimonio di edilizia scolastica:** letture delle caratteristiche fisiche degli edifici scolastici e dei loro spazi permettono di individuare fragilità e potenzialità specifiche, con relative possibilità di intervento.

Queste due scale di analisi permettono di ricondurre la grande varietà degli edifici scolastici a situazioni ricorrenti, prodotto di fasi storiche, culture tecniche e normative che si sono succedute nella storia della scuola italiana. In questo modo possono essere individuate delle tipologie di edifici e di contesti, statisticamente rilevanti, portatrici di “risorse” di spazio.

A partire dal riconoscimento di queste situazioni ricorrenti è possibile quindi individuare aree e modalità di intervento prioritari sul medio-lungo periodo.

Questa metodologia, basata su situazioni ricorrenti e su una lettura del patrimonio edilizio per “tipi”, potrà essere oggetto di una generalizzazione su piano nazionale.

## **4. Piano di lavoro**

Il progetto di ricerca si organizza in due distinte fasi di lavoro.

## 1) Prima fase

Nella prima fase l'obiettivo è l'individuazione e la condivisione delle potenzialità offerte dall'anagrafe per la trasformazione del patrimonio dell'edilizia scolastica.

- La prima azione consiste nella costituzione di un gruppo di lavoro Regione Lombardia - Fondazione Agnelli - *FULL* in materia di edilizia scolastica.
- La seconda azione consiste nell'individuare debolezze, criticità potenzialità di indagine del database ARES. La Regione Lombardia si impegna a: fornire un fondamentale supporto tecnico per l'accesso, l'individuazione delle informazioni disponibili e la trasmissione al gruppo di lavoro dei dati contenuti nelle banche dati ARES; in particolare la Regione Lombardia garantirà la possibilità di verificare preliminarmente il contenuto e il livello di dettaglio dei dati presenti presso l'ARES e successivamente l'effettivo accesso a quelli reputati importanti per il percorso di analisi, attraverso le operazioni di selezione, scarico dei dati –laddove necessario – , normalizzazione e adeguamento tecnico - informatico; curare i rapporti con i diversi organismi ove sono collocate altre banche dati.
- Parallelamente il gruppo di lavoro fornirà supporto per la redazione di bandi competitivi riguardanti le trasformazioni dello spazio scolastico.

La Prima fase è stimabile in 6 mesi, e suddivisa come segue:

- verifica intermedia a 45 giorni dall'accesso ai database per la valutazione delle criticità e potenzialità dei database forniti dalla Regione Lombardia al Politecnico di Torino.
- Report della prima fase a 6 mesi dall'accesso ai database e programmazione della fase successiva.

## 2) Seconda fase

La seconda fase ha come obiettivo l'individuazione delle potenzialità del patrimonio dell'edilizia scolastica in Regione Lombardia e l'identificazione di priorità di intervento.

- La prima azione riguarda l'analisi delle caratteristiche e della consistenza del patrimonio di edilizia scolastica in Lombardia e le priorità di intervento. In particolare, saranno realizzate:
  - mappature e cartografie a scala regionale, per mettere in luce il rapporto tra scuole e territorio (accessibilità degli edifici scolastici; infrastrutture e servizi locali; rapporto con i tessuti insediativi ecc.);
  - analisi statistiche e morfologiche che permettano di identificare e descrivere le principali caratteristiche degli edifici scolastici, dei relativi spazi interni ed esterni e del contesto in cui sono collocati (a titolo di esempio: caratteristiche dimensioni, età di costruzione, rapporti dimensionali tra spazi con diverse funzioni, materiali e tecnologie di costruzione prevalenti);
  - esplorazione delle potenzialità di trasformazione degli edifici scolastici, a partire da situazioni ricorrenti, e individuazione di aree e tipi prioritari di intervento (ad esempio in base a fragilità tecniche, territoriali, legate al rapporto tra didattica e spazi, ecc.).

- La seconda azione riguarda l'elaborazione di linee guida di intervento o spunti per la progettazione. Saranno individuati vincoli e opportunità per le tipologie di edifici scolastici e/o per periodi di costruzione significativi, individuati attraverso le azioni precedenti.
- La terza azione consiste nel fornire consulenze per la disseminazione sul territorio di conoscenza relativa a progetti, processi e buone pratiche per la rigenerazione del patrimonio di edilizia scolastica. la disseminazione potrà essere indirizzata alle comunità scolastiche e agli enti locali proprietari. (nuove linee su pedagogia e spazi della didattica), proponendo azioni di approfondimento specifico, questioni di indirizzo.

La Seconda fase è stimabile in 6 mesi, e suddivisa come segue:

- verifica e report di medio termine a 3 mesi dall'inizio della Seconda fase.
- Consegna report finale fase a 6 mesi dall'inizio della seconda fase.

## **5. I prodotti**

I risultati della ricerca sono riportati in tre prodotti.

### **1) Rapporto di ricerca: le potenzialità dell'ARES.**

Scopo di questo documento è la condivisione degli elementi di potenzialità dell'ARES. Comprende rappresentazioni grafiche e selezione critica dei contenuti del database, nonché la selezione di insiemi di dati utili per le fasi successive della ricerca.

### **2) Rapporto di ricerca: Il patrimonio dell'edilizia scolastica in Lombardia.**

Raccoglie le analisi operate nella seconda fase della ricerca con lo scopo di descrivere il patrimonio dell'edilizia scolastica in Lombardia ed evidenziare le potenzialità in termini di fattibilità, opportunità e urgenza delle trasformazioni. Comprende mappe ed elaborati alla scala edilizia.

**3) Linee guida di intervento o spunti per la progettazione.** Comprendono elaborati grafici e testuali rivolti agli attori delle trasformazioni che riguardano il patrimonio dell'edilizia scolastica.